

(N. 627)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori FIORE, PALERMO, FLECCHIA e GRAMMATICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1954

Modificazione alla decorrenza dell'assegno di previdenza
corrisposto ai pensionati di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento vuole porre riparo ad uno ingiusto stato di fatto determinato dalla esistenza di restrittivi termini di decorrenza esistenti in materia di pensioni di guerra e riguardanti in particolare il diritto all'assegno di previdenza e la decorrenza di tale diritto, e dalla non sempre completa conoscenza da parte degli interessati, delle relative disposizioni legislative.

Secondo la legge 18 agosto 1950, n. 648, l'assegno di previdenza spetta:

a) ai mutilati ed invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile, ascritti in categorie comprese fra la 2^a e l'8^a, quando hanno compiuto, a seconda dei casi, il 55° od il 60° anno di età, o prima se siano invalidi a proficuo lavoro, ed abbiano redditi non superiori a determinati limiti;

b) alle vedove titolari di pensioni di guerra, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o prima se inabili a proficuo lavoro e risultino in stato di bisogno;

c) ai genitori titolari di pensioni di guerra, quando abbiano raggiunto il 65° anno di età,

o prima se inabili a proficuo lavoro e risultino in stato di bisogno.

La decorrenza di tale assegno è fissata nel caso di inabilità al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso di compimento dei vari limiti di età, dalla data del compimento stesso; in questo ultimo caso però, se la domanda è presentata oltre il termine di un anno della maturazione dell'età, l'assegno di previdenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda stessa è presentata. È accaduto ed accade frequentemente che gli interessati, specialmente vedove ultra sessantenni e genitori ultrasessantacinquenni, vengono a conoscere con ritardo questo loro diritto, e presentando la domanda oltre il termine dell'anno cui sopra è stato accennato, perdono l'assegno per periodi anche rilevanti, totalizzando una perdita netta talvolta considerevole.

D'altra parte i benefici prodotti dalla legge n. 648, e tra di essi l'assegno di previdenza, sono stati riconosciuti dall'articolo 117 della legge stessa con decorrenza dal 1° marzo 1950, nell'ipotesi naturalmente che ne fossero matu-

rate le condizioni. Ma lo stesso articolo 117 stabilisce tale decorrenza solo nei casi per i quali fosse stata avanzata domanda entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, e negli altri casi dispone che il diritto venga riconosciuto solamente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Orbene è accaduto che molti aventi diritto all'assegno, in particolar modo vedove e genitori abbiano perso gli arretrati, riconosciuti dalla legge n. 648, in parte perchè inconsapevoli della decorrenza prevista dalla legge stessa, ed in parte, inoltre — è incredibile, ma vero — per ragioni indipendenti dalla loro volontà e nonostante il loro più che diligente comportamento.

È accaduto infatti che numerosi tra gli aventi diritto hanno presentato la domanda di assegno di previdenza entro l'anno dalla pubblicazione della legge 18 agosto 1950, n. 648, negli ultimi giorni validi prima della sua scadenza o recandosi personalmente a depositarla presso gli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro o inviandola a mezzo posta spesso anche con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Ma il sovraccarico di lavoro che da tempo affligge la Direzione generale suddetta ha impedito un pronto spoglio delle domande presentate che sono state in moltissimi casi protocollate con data successiva a quella di ricevimento, data che è risultata posteriore all'anno in questione.

Poichè ai fini della applicazione del termine di decorrenza stabilito dall'articolo 117 è stata tenuta come valida in questi casi non la data di presentazione, anche quando questa era utile al fine del godimento degli arretrati e risultava in modo certo, ma la data di protocollo, è evidente che gli interessati hanno subito una perdita ingiusta.

In tutti i casi sopra prospettati si tratta di persone le cui condizioni sono assai precarie perchè, come è stato accennato, per aver diritto all'assegno di previdenza esse debbono poter dimostrare di avere redditi inferiori ai limiti non elevati stabiliti dalla legge o versare in stato di bisogno, appare giusto un provvedimento che, eliminando la perdita derivante da parentori termini di scadenza, dia agli

interessati la possibilità di usufruire, anche se con ritardo, dei loro diritti.

E infatti appare equo e ragionevole che l'assegno di previdenza corrisposto prima del compimento del limite di età per invalidità, decorra dalla data della domanda, essendo l'evento fisico della invalidità incerto sia per il suo verificarsi che per la data in cui si verifica. Al contrario non è giusto né giustificabile che l'assegno stesso nel caso in cui è concesso per compimento dell'età, decorra dalla data della domanda (anche se ciò avviene nella sola ipotesi di ritardo della presentazione di questa). Infatti il compimento del limite di età è un evento automatico, che può essere dimostrato evidentemente con assoluta certezza in qualsiasi momento, così come lo stesso si deve dire nello stato di bisogno, la cui prova è di carattere documentale.

Non si comprende quindi la ragione della norma restrittiva, che si vuole abolire con il presente disegno di legge, almeno che essa consista nell'aver voluto equiparare, quanto alla decorrenza, il diritto all'assegno di previdenza a quello alla stessa pensione di guerra, per il quale ultimo l'articolo 117 della stessa legge n. 648 stabilisce oltre il termine di prescrizione di cinque anni, la decorrenza della data della domanda quando questa assimilazione appare del tutto ingiustificata perchè l'assegno di previdenza è corrisposto a coloro che già sono titolari di pensione, quale accessorio della pensione stessa, e non è giusto che esso abbia una decorrenza distinta con termini di decadenza propri. Sembra invece molto più logico che, una volta verificatesi le condizioni per la concessione dell'assegno, questo segna il godimento della pensione e sia pertanto corrisposto, senza illogiche restrizioni, con decorrenza dalla data in cui le condizioni stesse sono sorte.

In conclusione il presente disegno di legge all'articolo 1 stabilisce la decorrenza dell'assegno in caso di compimento dell'età dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'età stessa si compie, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. All'articolo 2 sono dettate norme per consentire il recupero degli arretrati perduti, sia per coloro che hanno maturato il diritto dopo l'entrata in vigore della legge del 1950, sia per coloro che

avendolo maturato prima hanno ottenuto l'assegno di previdenza con decorrenza ritardata, molto spesso per le ragioni indipendenti dalla loro volontà, che sono state sopra esposte.

Per il recupero degli arretrati si è ritenuto

di porre, nonostante le considerazioni svolte nella presente relazione, il termine di un anno allo scopo di evitare alla competente Direzione generale delle pensioni di guerra incombenti burocratici che si protraggono nel tempo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 41, 56 e 72 della legge 18 agosto 1950, n. 648, decorre:

a) in caso di invalidità a proficuo lavoro, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda;

b) in caso di compimento dell'età stabilita dagli articoli suddetti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica tale compimento.

Art. 2.

A tutti i titolari di assegno di previdenza che, avendo compiuto il limite di età anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 agosto 1950, n. 648, hanno presentato la

relativa domanda oltre il termine di un anno dalla pubblicazione di tale legge, sono corrisposti per intero gli arretrati con decorrenza dal 1° marzo 1950 e comunque da data non anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età.

A tutti i titolari di assegno di previdenza che, avendo compiuto i limiti di età successivamente alla data di entrata in vigore della legge 18 agosto 1950, n. 648, hanno presentato la relativa domanda oltre il termine di un anno dal compimento di tale limite, sono corrisposti per intero gli arretrati con la decorrenza prevista dal punto b) dell'articolo precedente.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione degli arretrati previsti dal precedente articolo 2, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.